

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3530}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, CERVONE, IOZZELLI, GARGANO, POMPEI,
VILLA, SIMONACCI**

Presentata il 27 febbraio 1975

**Definizione dei rapporti tra Stato e comune di Latina
per il trasferimento gratuito di edifici ed aree di piano
regolatore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Agro Pontino è una vasta regione che si estende dal Mar Tirreno (da Terracina ad Anzio) ai Monti Lepini e dall'Agro di Fondi a quello Romano, per circa 750 chilometri quadrati.

Il secolare problema della sua redenzione, dopo avere tormentato le menti di pontefici, di governanti e di studiosi, trovò l'inizio della sua soluzione soltanto verso la fine del secondo decennio di questo secolo, per concludersi nell'arco di tempo di meno di trent'anni.

Su progetto del genio civile di Roma, redatto nel 1918, l'Agro venne diviso in due comprensori: quello di Piscinara e quello Pontino, divisi dal fiume Sisto, e le varie opere, per lo più idrauliche, vennero affidate al Consorzio di Piscinara, oggi Consorzio di bonifica di Latina, ed al Consorzio della bonificazione Pontina.

Per la ulteriore valorizzazione di tali opere ed il bonificamento integrale dell'Agro Pontino, l'Opera nazionale combattenti ottenne, in base alle disposizioni contenute nel regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 1626, il trasferimento in sua proprietà di un primo lotto di terreni, siti nel territorio del comune di Cisterna e descritti nel relativo decreto

reale in data 28 agosto 1931, registrato all'Ufficio di Corte dei conti il 12 settembre 1931, registro 7, Finanze, foglio 298.

L'Opera nazionale combattenti intraprese subito la realizzazione della colonizzazione della costruzione di centri, dotandoli di edifici e dei servizi indispensabili per la vita di un comune.

Così, il 18 dicembre 1932, venne inaugurato il comune di Littoria, sotto la provincia di Roma (regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343 e legge 27 dicembre 1932, n. 1992), e dopo due anni la città, con la sua elevazione a provincia (regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682 e legge 18 aprile 1935, n. 574) si trovò già nel novero dei capoluoghi di provincia.

Si avvertì subito la necessità di una revisione sostanziale che si concretò, con provvedimento immediato, nell'adozione di un primo piano regolatore e di ampliamenti e nella ulteriore dotazione di edifici pubblici di case per abitazioni e, quindi, di un complesso patrimonio terriero. Infatti, con la legge 6 giugno 1935, n. 1152, con cui venne approvato il piano regolatore, vennero trasferite in proprietà del comune le aree comprese nel perimetro del detto piano regolatore, previa corresponsione all'Opera nazio-

nale combattenti di quota parte dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse da parte del comune stesso, per attività edilizie, con esclusione di alcuni suoli, risultanti in apposite planimetrie, controfirmate dal Ministro dei lavori pubblici e dal presidente della stessa Opera e depositate all'Archivio di Stato (1).

Apparve evidente che il costituito comune non poteva, con i soli suoi mezzi finanziari continuare la realizzazione di opere stradali, fognarie ed idriche, tanto che lo Stato sancì altri provvedimenti eccezionali, come l'autorizzazione alla spesa di lire 30 milioni, da concedersi in ragione di sei milioni l'anno per ciascuno degli esercizi dal 1936-1937 al 1940-1941 (regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1496), e la integrazione di precedenti finanziamenti, dettando, altresì, disposizioni generali per il trasferimento di dette opere agli enti di competenza e per i quali vennero costruite (regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203 e legge 18 gennaio 1937, n. 249).

Con l'avvento dell'ultima guerra, non ebbero termine e pratica applicazione tutti i citati provvedimenti e la città subì gravi danneggiamenti e distruzioni.

Cadde il regime fascista e la città assunse la sua attuale denominazione e con lo stesso spirito di coloro che avevano profuso tutte le loro energie e la loro vita per la bonifica della deserta e malarica plaga, quella popolazione si riprese in modo veramente eccezionale sino a far raggiungere, in appena trent'anni di vita, al comune il secondo posto nel Lazio, dopo Roma, nella classifica delle città sovraffollate.

È una città che ha molto risentito degli eventi militari ed economici verificatisi simultaneamente allo sviluppo della sua ancora giovane vita.

Va ancora osservato che l'azione dell'impresa pubblica, non ha molte volte corrisposto a superare numerose difficoltà anche di natura burocratica.

Infatti, i programmati e disposti provvedimenti eccezionali, di cui ai precedenti riferimenti legislativi, non hanno avuto la loro piena attuazione e, addirittura da parte della Amministrazione finanziaria dello Stato, si sollevano, soltanto da alcuni anni, obiezioni sul vantato diritto del comune di Latina circa il trasferimento gratuito di alcune opere pubbliche, costruite dall'ONG, ed il diritto

di proprietà su alcune aree di piano regolatore, dimenticando che tale complesso di beni costituiva una necessaria « dote » per lo svolgimento della sua vita e che, con essa, s'intendeva anche compensare la remora finanziaria dovuta alla mancata riscossione della sovrimposta fondiaria a causa della imposta esenzione venticinquennale.

Le obiezioni sono di varia natura e già hanno portato il comune e lo Stato davanti ai diversi gradi della giustizia ordinaria, con notevole impegno di spesa per il primo, mentre la stampa locale ha più volte gridato allo scandalo, forse non a torto, considerato che i contendenti sono Enti con analoghi fini istituzionali, anche se intercomplementari.

In assenza di particolareggiate e precise norme legislative circa l'applicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1152 e del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, appare del tutto necessario ed estremamente urgente porre fine a tale stato di cose, possibile solo con una integrazione di detta disciplina, trattandosi di leggi « quadro ».

Il motivo principale della contestazione è basato su concezioni troppo restrittive circa le attività dei comuni, specialmente in un periodo in cui esse si vanno sempre più sviluppando e che travalicano già quelle tradizionali e disciplinate da leggi superate e mai aggiornate.

Sarebbe un controsenso alla stessa evoluzione delle competenze dei comuni volerle oggi contenere e limitare alle attribuzioni previste dalla attuale legge comunale e provinciale.

Molto diverse possono definirsi oggi le esigenze organizzative e di operosità dei comuni, per cui non vi è stata legislatura in cui non si sia imposta la necessità di adeguarne la legge fondamentale anche se, nostro malgrado, a ciò non si è ancora pervenuti.

Ecco quindi i motivi che spronano a sottoporre all'esame degli onorevoli colleghi la proposta di legge che vuole essere anche un riconoscimento dello sforzo di ripresa e di progresso compiuto dalla popolazione della città di Latina.

Essa è composta di tre articoli che qui di seguito vengono illustrati.

Articolo 1. — (Aree di piano regolatore in contestazione).

Con la legge 6 giugno 1935, n. 1152, venne approvato il piano regolatore e di amplia-

(1) Planimetria richiamata dalla legge 6 giugno 1935, n. 1152.

mento del comune di Latina e vennero trasferite in proprietà dello stesso comune le aree comprese nel perimetro dello stesso piano, previa corresponsione all'Opera nazionale combattenti di una quota parte dei proventi derivanti dalla futura vendita per attività edilizie.

Con l'articolo 3 della stessa legge si stabilì che restavano escluse dalla cessione al comune le aree riservate all'ONC per lo svolgimento di proprie attività edilizie da indicare in apposita planimetria controfirmata dal Ministro dei lavori pubblici e dal presidente della stessa Opera e depositata all'Archivio di Stato.

Il comune di Latina sostiene di essere il proprietario di tutte le aree non indicate con la didascalia di cui alla detta planimetria, comprese anche quelle su cui alla data del trapasso, 15 aprile 1935, insistevano i seguenti edifici pubblici: Uffici finanziari, Palazzo di giustizia, fabbricato locato dallo Stato in parte al circolo cittadino, Ufficio tecnico erariale, campo sportivo, palestra ex ONB, fabbricato farmacia e telefoni, asilo infantile del capoluogo, in quanto le dette aree non sono state mai trasferite in proprietà dello Stato né all'ONC, e difatti esse non sono contraddistinte da alcuno dei tre colori, e non esiste alcun documento traslativo neanche da parte del comune. Esistono, invece, una corrispondenza e delle deliberazioni podestarili di cessione di alcuni di detti suoli che non sono state mai concretizzate in alcun atto formale di trasferimento (delibera n. 158 del 15 marzo 1939; n. 381 del 15 giugno 1940; n. 159 del 15 marzo 1939; n. 382 del 15 giugno 1940).

A sostegno della tesi comunale si cita anche il verbale con cui nel 1940 l'ONC consegnò al comune di Latina le aree di piano regolatore e in cui risultano comprese anche quelle in contestazione.

Di fronte a tale documentazione, non può convincere l'affermazione dell'Amministrazione statale circa il suo diritto di proprietà su dette aree, per il solo fatto che su di esse insistevano gli elencati edifici. Se così fosse stato, non era necessario contraddistinguere con una diversa colorazione i suoli su cui l'ONC aveva costruito edifici per le sue attività e su quelli venduti dalla stessa ONC e sui quali, come l'INCIS e l'IACP, avevano costruito edifici per abitazioni.

Col presente articolo si vuole inoltre sanare la situazione patrimoniale delle aree su cui insistono i fabbricati di evidente competenza dello Stato, come quelli destinati a sedi

degli Uffici finanziari, Palazzo di giustizia, Ufficio tecnico erariale, con la cessione di esse da parte del comune allo Stato.

Articolo 2. — (Edifici pubblici in contestazione).

La vertenza insorta tra Stato e comune di Latina, a proposito dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto-legge n. 1203, riguarda precisamente i seguenti edifici:

Asilo infantile del capoluogo; palestra ex ONB; campo sportivo; fabbricato farmacia e telefoni; edifici scolastici nei borghi; edifici sanitari in alcuni borghi e, a motivo di essa, è il mancato riconoscimento delle funzioni di detti edifici nella competenza del comune, nonché la ex casa del fascio ed Opera nazionale dopolavoro, destinata attualmente a circolo cittadino e ad appartamenti.

Per i primi due edifici la posizione assunta dalla Direzione generale del demanio è meno drastica, ma, nonostante il lungo tempo trascorso, su di esse non si è avuta alcuna assicurazione favorevole.

Anche su questo problema si è assistito ad un mutamento di atteggiamento, ignorando che gli stessi edifici vennero consegnati al comune per il quale vennero costruiti, come risulta dal verbale dell'ONC e da una lettera tipo del Consorzio di bonifica di Latina.

Da detta documentazione risulta chiaramente che le richieste del comune di Latina sono fondate sin dall'origine e nessuno meglio degli enti costruttori può offrirne valida testimonianza.

L'Amministrazione dello Stato, quindi, anche di fronte a tali prove asserisce ora che gli edifici predetti non possono essere trasferiti al comune, ma ad altri enti, in quanto la destinazione di essi non rientra nella sfera di competenza dei fini istituzionali di un comune.

A parte la premessa generale sulle molteplici attività dei comuni, non si ha difficoltà di riassumere per ciascun edificio in contestazione i motivi addotti dal comune per dimostrare che essi debbono essere trasferiti gratuitamente in sua proprietà, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge n. 1203.

1) Campo sportivo.

Il campo sportivo sorge su una vasta area a ciò destinata dal piano regolatore e, dopo un primo intervento dell'ONC, che progettò e costruì il solo fabbricato d'ingresso, il co-

mune di Latina sin dalla consegna costruì a sua cura e spese il muro di cinta e tutti gli altri impianti ivi esistenti.

Il campo è stato sempre gestito dal comune e soltanto per un breve periodo venne concesso in locazione dallo stesso comune al CONI che, alla scadenza, si precipitò a restituirlo, senza alcuna altra possibilità di rinnovo, per cui, tuttora è sotto gestione comunale.

Nonostante numerosi interventi, non si è riusciti ancora a conoscere dallo Stato quale fosse l'ente competente a gestirlo e l'imbarazzo della risposta sta nello stesso ente a volere dimostrare che tale attività rientra tra i fini istituzionali del comune.

È pur vero, però, che esistono in molte città campi sportivi di più vasta portata e che appartengono ai comuni; si vuole ignorare anche, per esempio, che per la costruzione di detti impianti i comuni beneficiano di particolari agevolazioni creditizie e fiscali, previste da leggi emanate appositamente dallo stesso Stato.

2) *Fabbricato per telefono e farmacia.*

L'edificio, costruito dall'ONC su area di proprietà comunale, originariamente venne destinato a sede del telefono pubblico e farmacia e successivamente ampliato a cura e spese del comune a sede di scuole, sempre di competenza comunale.

Anche per questo edificio, non si è riusciti a conoscere l'ente per cui era stato costruito. L'amministrazione statale vuole ignorare ancora l'articolo 239 del vecchio codice postale e delle telecomunicazioni, che subordinava l'esecuzione degli impianti telefonici e la istituzione degli appositi uffici alla concessione da parte dei comuni di locali in uso gratuito e proprio in attuazione di tale disposizione fu locato gratuitamente parte di detto edificio alla TETI.

Parimenti, per quanto concerne la farmacia, la stessa amministrazione dimentica che, ai sensi dell'articolo 91 della legge comunale e provinciale, i comuni sono tenuti ad accollarsene l'onere delle istituzioni, quando non è possibile provvedere altrimenti per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica e per altre ragioni.

Affermare oggi che non esisteva una sola delle dette caratteristiche, significherebbe non ammettere che la malaria, tanto per citare un'avversità, ha imperversato in questa zona per secoli, sino ad interessare poeti, scrittori, storici italiani ed esteri.

3) *Palestra ex Gil.*

Come le altre opere, fu costruita dall'ONC, con i mezzi dello Stato, contemporaneamente alla costruzione della scuola elementare di Piazza Dante, come logica e naturale integrazione di quest'ultimo edificio, stante il preciso disposto della legge 26 dicembre 1909, n. 805, che prevedeva l'obbligo di munire gli edifici scolastici di idonee palestre coperte e scoperte.

Anche se la palestra è materialmente dissociata dall'edificio scolastico, perché realizzata in altro sito della città, essa deve considerarsi come parte integrante. Il suo distacco trova giustificazione nel fatto che la stessa palestra era aperta per la ginnastica agli alunni delle scuole elementari, delle scuole medie inferiori e superiori ed utilizzata provvisoriamente per le adunate dell'ONB prima, e poi della Gil, in attesa della ultimazione della costruzione della nuova caserma ex Gil, situata di fronte al Palazzo « M », destinato a sede della federazione dei fasci di combattimento.

Comunque, se non si volesse riconoscere ciò, si deve ammettere che tutte le scuole di Latina erano sprovviste di palestra e lo Stato, non avendola costruita, è venuto meno al dettato di detta legge.

4) *Asilo infantile del capoluogo.*

L'edificio venne costruito anch'esso dall'ONC, per conto dello Stato e consegnato al comune di Latina. Sorge su un'area di proprietà comunale ed è stato più volte ampliato a cura e spese del comune stesso. Non vi dovrebbe essere alcun dubbio circa il suo rientro nella sfera di attività, in quei tempi, dei comuni, e cioè quando ancora non esisteva la scuola materna statale.

È da supporre che la mancata inclusione tra le opere da trasferire al comune dipenda dal fatto che esso fu progettato e costruito in uno con la chiesa e la casa canonica. Comunque non si vede quali difficoltà possano ritardare il suo trasferimento, tanto più che il distacco dell'asilo dal resto del complesso è possibile in quanto costituisce unità a sé.

5) *Edifici scolastici in tutti i borghi ed edifici sanitari in alcuni di essi.*

Anche per gli edifici scolastici e sanitari dei borghi, costruiti in parte dal Consorzio di bonifica di Latina, ed in parte dalla stessa

Opera nazionale combattenti, l'amministrazione statale ha assunto un atteggiamento che ha dato adito a prese di posizione certamente non edificanti di fronte a modesti cittadini che vedono nei due enti pubblici la esplicazione di una sola attività, nel solo interesse pubblico.

Gli edifici predetti vennero costruiti con la destinazione originaria a scuole elementari e sede di ambulatorio per i medici ed ostetriche condotti; difatti hanno conservato sempre tale destinazione, per cui dovevano essere trasferiti gratuitamente in proprietà del comune di Latina, sempre in virtù dell'articolo 6 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203.

Nonostante numerose richieste per l'adempimento di cui sopra, addirittura senza alcun minimo riscontro o preavviso, gli uffici finanziari hanno dato avvio ad una serie di ingiunzioni per il pagamento di fitti arretrati nei confronti di alcuni « senza-tetto » che si erano sistemati provvisoriamente in detti edifici, avendo nel frattempo il comune, in alcuni borghi, costruito edifici più moderni e rispondenti alle nuove ed effettive esigenze della popolazione scolastica borghigiana.

Nel silenzio di detti uffici si deve supporre che tale iniziativa arbitraria sia scaturita dalla considerazione che gli edifici avevano perso la loro originaria destinazione, il che, poi, sarebbe dovuto risultare da documenti ufficiali e sarebbe stato possibile solo con la modifica della destinazione da bene patrimoniale indisponibile a bene patrimo-

niale disponibile. È da ritenersi che l'aver preteso un canone d'affitto per detti beni da privati, si è incorso in una infrazione all'articolo 828 del codice civile, che vieta la sottrazione di detti immobili alla destinazione originaria se non nei modi di legge che non risultano anche essi rispettati.

A parte tutte tali argomentazioni, è dimostrato che, ove il comune di Latina ha potuto, i detti edifici sono stati riattati ed adibiti a servizi di pubblica utilità: scuole medie, biblioteche, consultori comunali ONMI, asili infantili, agenzie postali, eccetera.

6) *Ex casa del fascio e Opera nazionale dopolavoro.*

Restando ferma la posizione del comune di Latina sulla proprietà dell'area su cui sorge l'edificio, come risulta in atti, si ha motivo di ritenere che lo Stato si sia appropriato indebitamente dell'edificio stesso in forza dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, che prevede la devoluzione dei beni del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse dal regio decreto 2 agosto 1943, n. 704, in suo favore, in quanto il PNF e l'OND non erano mai divenuti proprietari degli immobili.

Si obietta, altresì, che indebitamente l'edificio è stato destinato ad usi privati e in aperto contrasto con quanto prescrive la stessa norma di legge che vuole destinati i beni predetti a servizi pubblici o a scopi di interesse generale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono trasferite, in piena ed assoluta proprietà dello Stato, a titolo gratuito, le seguenti aree, comprese nel perimetro del piano regolatore e di ampliamento del comune di Latina, approvato con legge 6 giugno 1935, n. 1152, su cui insistono rispettivamente l'edificio degli uffici finanziari, del palazzo di giustizia e l'edificio dell'Ufficio tecnico erariale:

a) area di metri quadrati 4061,20, confinante con piazza del Popolo, via Diaz, piazza del Mercato, via Carducci, corso Matteotti e riportata nel vigente catasto alla partita n. 466, foglio 143, particella 32;

b) area di metri quadrati 6190, confinante con piazza Buozzi, via Ulpiano, via Triboniano, via Giustiniano e riportata nel vigente catasto alla partita n. 466, foglio 144, particella 17;

c) area di metri quadrati 1400, confinante con via Emanuele Filiberto, via Farini, via Oberdan, restante area di proprietà comunale e riportata nel vigente catasto alla partita n. 466, foglio 143, particella 4.

ART. 2.

Sono trasferiti, parimenti, in piena ed assoluta proprietà del comune di Latina, a titolo gratuito, i seguenti edifici ed opere:

1) Municipio, confinante con piazza del Popolo, via Oberdan, corso della Repubblica, via Emanuele Filiberto e riportato nel vigente catasto alla partita n. 37, foglio 143, particella 5;

2) Edificio scuole elementari, confinante con piazza Dante, viale Mazzini, via Fratelli Bandiera, via Fabio Filzi e riportato nel vigente catasto alla partita n. 37, foglio 143, particella 65;

3) Ex ospedale civile, confinante con via Emanuele Filiberto, via Cesare Battisti, piazza Celli, via Murri, via IV Novembre, via Rattazzi e riportato nel vigente catasto alla partita n. 106, foglio 142, particelle 12, 11, 10, 9;

4) Cimitero urbano:

a) terreno di metri quadrati 20190, sito nella parte periferica a nord della città, a circa 3 chilometri dal centro urbano, con accesso dalla strada di bonifica, denominata « Persicara » e riportato nel vigente catasto alla partita n. 466, foglio 136, particelle A e 36;

b) casetta per l'alloggio del custode e cappella, riportate nel vigente catasto alla partita n. 37, foglio 136, particelle A e 36;

5) Acquedotto, comprendente la rete idrica secondo la configurazione del primo impianto e costituito da:

a) condotta principale in ghisa,

b) allacciamento in Mannesman,

c) impianto di sollevamento di Ninfa,

d) serbatoio per acque in prossimità dello stadio;

6) Fognatura nera e bianca:

a) la fognatura delle acque nere è formata di tubazioni di grés con pozzetti di ispezione in cemento e chiusini in ghisa;

b) la fognatura delle acque bianche è formata da tubi di cemento, caditoie, pozzetti di ispezione e chiusini di ghisa;

c) la consistenza del tracciato della fognatura nera e bianca è riferita al primo impianto;

7) Strade e piazze secondo la conformazione del primo impianto;

8) Asilo infantile del capoluogo, confinante con piazza San Marco via Padre Reginaldo Giuliani, via Pio VI, piazza Don Bosco e riportate nel vigente catasto alla partita n. 55 e n. 37, foglio 145, particelle 7 e 8;

9) Fabbricato farmacia e telefoni, confinante con via Duca del Mare, via Cattaneo, proprietà comunale, proprietà CIDISA e riportato nel vigente catasto alla partita n. 55, foglio 143, particella 68;

10) Fabbricato del campo sportivo con accesso principale da piazzale Natale Prampolini e riportato nel vigente catasto alla partita n. 55, foglio 145, particelle 10 e 11;

11) Ex palestra ONB, fabbricato con accesso principale da piazza San Marco e riportato nel vigente catasto alla partita n. 55, foglio 143, particella 117;

12) Fabbricato ex casa del fascio e Opera nazionale dopolavoro, confinante con

piazza del Popolo, corso della Repubblica, corso Matteotti arena e riportato nel vigente catasto alla partita n. 55, foglio 143, particella 21;

13) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 2447, sito in Borgo Piave Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 1301, foglio 133, particella 3;

14) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 2690, sito in Borgo Carso Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 1301, foglio 55, particella 54;

15) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 4328, sito in Borgo Grappa Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 277, particelle 38, 73, 74, 75, 76, 77;

16) Edificio sanità con area di metri quadrati 5550, sito in Borgo Grappa Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 277, particella 40;

17) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 2690, sito in Borgo Isonzo Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 1301, foglio 175, particella 29;

18) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 2080, sito in Borgo Bainsizza Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 32, foglio 23, particella 33;

19) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 1480, sito in Borgo Faiti, riportato nel vigente catasto alla partita n. 1301, foglio 158, particella 39;

20) Edificio sanità con area di metri quadrati 1634, sito in Latina Scalo, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 75, particelle 32, 33, 34;

21) Edificio scolastico con area di metri quadrati 1440, sito in Latina Scalo, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 64, particella 142;

22) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 1730, sito in località Santa Fecitola, riportato nel vigente catasto alla partita n. 593, foglio 122, particella 5;

23) Edificio sanità con area di metri quadrati 3160, sito in Borgo San Michele Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 181, particella 52;

24) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 2500, sito in Borgo San

Michele Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 212, particella 23;

25) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 1460, sito in località Uccellara, riportato nel vigente catasto alla partita n. 1301, foglio 107, particella 60;

26) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 5040, sito in Borgo Podgora Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 593, foglio 78, particella 41;

27) Edificio sanità con area di metri quadrati 2630, sito in Borgo Podgora Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 593, foglio 81, particella 28;

28) Edificio sanità con area di metri quadrati 6090, sito in Borgo Sabotino Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 245, particelle 38, 39, 40, 41, 42;

29) Edificio scolastico rurale con area di metri quadrati 5540, sito in Borgo Sabotino Centro, riportato nel vigente catasto alla partita n. 603, foglio 245, particella 26;

30) Acquedotto, pubblica illuminazione, strade, piazze in tutti i Borghi secondo la conformazione del primo impianto.

ART. 3.

Per i trasferimenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è concessa al comune di Latina la totale esenzione da tutte le imposte.